



COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 18-TER, COMMA 1,
DELLA LEGGE REGIONALE 02/02/2010, N. 6

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2016

ART. 1 - OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

- 1) Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.
- 2) Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.19 della l.r. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, o previo parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- 1) Si definiscono:
 - **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ART. 3 - PRESCRIZIONI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

- 1) *Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività*: le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:
 - servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
 - aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2) *Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna*: la durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 3 (tre) giorni consecutivi frazionabili al massimo nell'arco di 1 (una) settimana; tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 7 (sette) giorni; ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 5 (cinque) manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

3) *Orario massimo di svolgimento dell'attività*: durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate:

- cessare alle ore 1 (una) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

l'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 4 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1) Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**.

2) L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail e telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3) L'istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

4) Nel caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- I°) sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- II°) forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- III°) anni di svolgimento della sagra;
- IV°) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- V°) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

- 5) Per le istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
- 6) Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.
- 7) Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

Art. 5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

- 1) L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
- 2) Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
- 3) L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.
- 4) Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ART. 6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

- 1) L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.
- 2) Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
- 3) *Concessione di suolo pubblico*: per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.
- 4) *Attività di somministrazione di alimenti e bevande*: per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea; l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie; per gli aspetti igienico-sanitari, il SUAP trasmette immediatamente all'ATS la SCIA di somministrazione presentata.
- 5) *Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza*: per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione; per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.
- 6) *Altre attività*: lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.
- 7) In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della sagra.

Art. 7 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

1) Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

2) E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.